

# Nullità del contratto di acquisto di barbatelle scadenti e non certificate

Cass. Sez. II Civ. 5 novembre 2015, n. 22665 - Piccialli, pres.; Picaroni, est.; Celeste, P.M. (diff.) - S.C. (avv. Mancini) c. L.E.T.- Laboratorio Enologico Toscano s.r.l. (avv. Medini ed a.)

**Agricoltura e foreste - Acquisto di barbatelle - Contratto - Barbatelle di scarso rendimento e non certificate - Nullità del contratto.**

*(Omissis)*

## FATTO

1. - E' impugnata la sentenza della Corte d'appello di Firenze, depositata il 14 luglio 2010, che ha rigettato l'appello proposto da S.C. avverso la sentenza del Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, e nei confronti di Laboratorio Enologico Toscano s.r.l.

1.1. - Il Tribunale aveva condannato la sig.ra S. a pagare al Laboratorio Enologico l'importo di Euro 4.403,69 oltre interessi a titolo di saldo della fornitura di barbatelle, previo rigetto della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata di riduzione del prezzo.

1.2. - Proponeva appello S.C. evidenziando che larga parte della fornitura, rivelatasi di scarso rendimento, era costituita da barbatelle prive di certificazione e che pertanto si versava in ipotesi di consegna di aliud pro alio. Trattandosi peraltro di tipologia di barbatelle non certificabili e non commercializzabili, ai sensi del D.P.R. n. 1164 del 1969, il contratto doveva ritenersi nullo. L'appellante censurava inoltre la statuizione di inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo.

2. - La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado.

2.1. - Richiamata la CTU, la Corte distrettuale rilevava che parte della fornitura era costituita in effetti da barbatelle cosiddette di pronto innesto, non certificabili, la cui vendita - pur non prevista dalla normativa di riferimento - non poteva considerarsi vietata, posto che la non commerciabilità della suddetta variante di barbatella doveva ritenersi collegata alla maggiore difficoltà di attecchimento.

Una volta esclusa l'illiceità dell'oggetto della vendita, la differenza tra le piante consegnate alla sig.ra S. e quelle dalla stessa ordinate era superata dal comportamento della parte acquirente, che aveva accettato la variante consegnata.

3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso S.C. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il Laboratorio Enologico Toscano srl.

## DIRITTO

1. - Il ricorso è fondato.

1.1. - Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1164 del 1969, art. 86 e artt. 1346 e 1418 cod. civ..

Si contesta la mancata declaratoria di nullità del contratto nella parte in cui aveva ad oggetto n. 5575 barbatelle "pronto innesto", alternativamente per illiceità dell'oggetto ovvero per contrarietà a norma imperativa, evidenziandosi l'erronea ricognizione della ratio del divieto di certificazione e commercializzazione, previsti dal D.P.R. n. 1164 del 1969.

Secondo la ricorrente infatti, la disposizione di legge, attuativa della direttiva 68/193/CEE, avrebbe lo scopo di tutelare l'identità delle specie vegetali, risultando del tutto ininfluenza la maggiore o minore capacità di attecchimento delle piante.

2. - Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione alla rilevanza della circostanza, peraltro contestata, dell'avvenuto attecchimento delle barbatelle oggetto della compravendita.

La Corte d'appello aveva escluso che si fossero verificati problemi di attecchimento sulla base di quanto affermato dal CTU - il quale aveva rilevato le buone condizioni del vigneto dell'azienda di proprietà S. -, senza considerare che l'osservazione riguardava il vigneto come risultava dopo circa tre anni dall'acquisto e messa in dimora delle barbatelle contestate.

Diversamente, in sede di ATP era stato rilevato che la percentuale di piante completamente morte o affrancate era nettamente superiore nella partita di dimensioni maggiori, costituita dalle barbatelle di "pronto innesto".

3. - La doglianza prospettata con il primo motivo è fondata.

3.1. - La Corte d'appello ha escluso la nullità del contratto in assenza di una ricognizione approfondita della normativa di settore, affermando, in particolare, che il divieto di commercializzazione delle barbatelle di "pronto innesto" avrebbe la finalità di "evitare i maggiori problemi di attecchimento ...", con la conseguenza - decisiva ai fini della indagine sulla validità del contratto - che il bene tutelato sarebbe disponibile per l'autonomia privata.

3.2. - Si deve per contro osservare che il divieto di certificazione e di commercializzazione - ricavabile a contrario dalla elencazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui è ammessa la produzione a scopo di vendita e la vendita stessa - è previsto dalla normativa di derivazione comunitaria, dettata a tutela delle specie vegetali in funzione

strumentale al proficuo sviluppo della coltivazione della vite, conte indicato nel preambolo della direttiva 68/193/CEE. In attuazione della richiamata direttiva, il D.P.R. n. 1164 del 1969, all'art. 1, inserisce tra le piante di vite considerate materiali di moltiplicazione vegetativa certificabili soltanto le "barbatelle franche" e le "barbatelle innestate"; all'art. 2 indica i requisiti dei materiali di moltiplicazione; all'art. 6 stabilisce le condizioni per l'immissione in commercio degli stessi; all'art. 18 sanziona la commercializzazione dei materiali non rispondenti ai requisiti stabiliti.

3.3. - La sentenza impugnata non contiene la necessaria, approfondita ricognizione della ratio legis, e pertanto l'affermazione secondo cui la vendita di barbatelle di "pronto innesto" non concretizza una ipotesi di contrarietà a norma imperativa, con riflessi sulla validità del contratto, risulta priva di giustificazione.

4. - All'accoglimento del primo motivo - che assorbe il secondo motivo, in evidente rapporto di subordinazione logica - segue la cassazione della sentenza con rinvio, per il riesame della questione afferente la validità del contratto. Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

*(Omissis)*